

Reg. Gen. N. 506
del 12-06-2019

100
mete
d'Italia



Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 - Fax 0931880559

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 182 del 06.06.2019

OGGETTO: Affidamento ed impegno di spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali - Mese: Maggio 2019.- CIG: Z3428B5F8D

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Giusta determina Sindacale n. 40 del 31.12.2018 di conferimento incarico di P.O.

VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97, n. 127;

VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;

VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso che:

- Il Comune di Buccheri è proprietario di un parco macchine, utilizzate per fini istituzionali e per lo svolgimento dei servizi essenziali alla comunità;
- per consentire il regolare funzionamento degli automezzi comunali nell'ambito dell'espletamento dei servizi, si è proceduto, per l'anno 2019, all'acquisizione dei buoni acquisto carburanti, presso la Società Italiana Petroli S.p.A., con sede in Roma, Viale dell'Industria, 92 - P.IVA 00051570893, ricorrendo alle procedure in convenzione Consip, come previsto dal D.L.n. 95/2012, convertito con modificazioni, nella Legge n. 135 del 07/08/2012;
- alcuni automezzi, atti allo svolgimento dei servizi, operano nell'ambito del centro urbano;
- il rifornimento presso stazioni di servizio esterne al centro urbano, per le tipologie dei mezzi e servizi da espletare, comporterebbe all'Ente una spesa onerosa oltre un dispendio di tempo per gli addetti ai servizi esterni;
- Il gestore dell' unico impianto di distribuzione di carburanti presente in Buccheri, non accetta i buoni carburanti emessi dalle Società convenzionate con Consip, ma lo stesso si è reso disponibile ad effettuare la fornitura di carburanti al prezzo stabilito dal suo fornitore;

Considerato che le quantità da acquistare per il funzionamento degli automezzi e degli attrezzi meccanici è di modesta entità;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali che operano esclusivamente nel centro urbano da acquistare presso l'impianto di distribuzione dei carburanti di Buccheri Esso, gestito da Failla Andrea, con sede Legale in Via Matteotti, 5 C.F.:FLLNDR90C03H1630;

Viste le schede per il prelievo di carburanti, relative al consumo riguardante il mese di Maggio 2019 trasmesse con prot. n. 3947 del 05.06.2019;

Considerato che:

- le suddette schede sono state regolarmente viste dai responsabili del servizio;
- l'importo relativo al consumo del carburante per gli automezzi comunali del mese di Marzo 2019, è di € 523,61, Iva inclusa;
- al suddetto importo sono da includere € 4,00 per spese relative ad oneri bancari;
- la spesa ammonta ad € 527,61;

Visti inoltre:

- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.lgs. citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- le linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate al D.lgs. 19.04.2017 n. 56;
- le modifiche introdotte al codice dei contratti pubblici con decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- il **comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145** (legge di Bilancio 2019) con cui è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della **legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.**
- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000;

Verificato che alla data della presente determinazione la tipologia e modalità di fornitura richiesta:

- rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.;
- è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: